



Assemblea 30 aprile 2026

**Domande ex art. 127-ter Tuf e interventi
pervenuti prima dell'Assemblea**

**Azionista Giuseppe Lorito
13 aprile 2026**

Spettabile Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo S.p.A.,

la presente è inoltrata ai sensi dell'art. 127-ter, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF), restando in attesa della pubblicazione della risposta entro i termini di legge.

Si precisa, altresì, che la presente è formulata in qualità di azionista legittimato: il sottoscritto ha regolarmente richiesto l'invio della comunicazione ex art. 83-sexies TUF (biglietto assembleare). A tal fine, si allegano alla presente sia l'evidenza fotografica della richiesta effettuata in data 10/03/2026, sia la successiva conferma di presa in carico ricevuta via email dal Servizio Clienti Trading Fideuram Direct, a tutela del proprio diritto di intervento e di voto.

Relazione di interesse: azionista e cliente del Gruppo

Il sottoscritto Giuseppe Lorito (Dossier n. 3593849), in qualità di azionista e cliente correntista sia di Intesa Sanpaolo S.p.A. sia di Fideuram S.p.A. (canale Fideuram Direct), pone la seguente domanda in relazione al Punto 1.b) dell'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria ("Approvazione del bilancio d'esercizio 2025 della Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A."), con riferimento alla valutazione della correttezza della gestione, dell'assolvimento degli obblighi informativi e della trasparenza sui conflitti di interesse dichiarati nella più recente documentazione ufficiale e pubblica del Gruppo, qui richiamata e allegata.

Premesse

- il Report MiFID II – Best Execution 2023 di Fideuram S.p.A. (ultima analisi consuntiva ufficiale), pubblicato ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/576 (RTS 28), evidenzia l'esistenza di un conflitto di interessi con la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. derivante da legami stretti e assetti di esecuzione;**
- il Report MiFID II – Best Execution 2023 di Intesa Sanpaolo S.p.A. conferma la presenza di conflitti di interessi sulle principali sedi di esecuzione, legati a ruoli operativi e partecipazioni nelle società di gestione dei mercati;**
- l'art. 92 del Regolamento Intermediari CONSOB (delibera n. 20307/2018) impone agli intermediari di adottare misure per identificare e gestire i conflitti di interesse, fermo restando l'obbligo di informativa qualora tali misure non garantiscano la protezione del cliente.**

Domanda

Tutto ciò premesso, si chiede al Consiglio di Amministrazione di precisare se sia conforme alla normativa vigente che un cliente operante in regime di appropriatezza e autonomia, attraverso canali esclusivamente digitali (quali Fideuram Direct o Isybank), debba ricevere sempre, preventivamente e su supporto durevole, un'informativa (disclosure) proattiva, specifica e chiara, idonea a consentirgli di assumere una decisione consapevole per ciascuna operazione finanziaria nel cui contesto sorge un conflitto di interesse diretto o legato ai rapporti di Gruppo, come rilevato nei Report MiFID II – Best Execution 2023 citati in premessa.

La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.